

Città di Amandola

Provincia di Fermo
Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Tevere Bianco Pregiato dei Sibillini
e-mail: comune.amandola@emarche.it | protocollo@comune.amandola.fg.it

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 25-06-21 Numero 18

Oggetto: DEBITI FUORI BILANCIO. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' E PROVVEDIMENTO DI RIPIANO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 193 E 194 DEL D.LGS. N. 267/2000. VARIAZIONE DI BILANCIO.

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 21:30, nella Sala Consiliare si e' riunito il Consiglio, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MARINANGELI ADOLFO	P	RAFAIANI SANDRA	P
POCHINI GIUSEPPE	P	MARIANI ALESSIO	P
LUPI PIERGIORGIO	A	TIDEI VALERIO	A
ANNESSI GIOVANNI	P	DEL GOBBO DANILO	A
FIOCCHI NAZZARENO	P	VITTORI RAFFAELE	A
PALMIERI PAOLO	P	MECOZZI ADRIANO	A
TASSI RICCARDO	P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 5.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. NERLA GIULIANA, anche con funzioni di verbalizzante.

Assume la presidenza, il Signor MARINANGELI ADOLFO nella sua qualità di SINDACO PRESIDENTE, che dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i consiglieri a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	N
----------------------	---	---------------------------	---

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 21/04/2021, esecutiva, è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 21/04/2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data 18/06/21, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il rendiconto della gestione esercizio 2020;

DATO ATTO che per ragioni di privacy nel presente documento non vengono palesate le generalità della controparte nella controversia in trattazione;

PREMESSO:

- che con atto di citazione ritualmente notificato, i soggetti generalizzati nel documento allegato sotto la lettera A) hanno convenuto in giudizio il Comune di Amandola dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno per ottenere la condanna di quest'ultimo, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore degli istanti della somma di Euro 249.293,82, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio;
- che con la sentenza n. 480/2014, il Tribunale di Ascoli Piceno accoglieva la domanda proposta dai predetti cittadini nei confronti del Comune di Amandola, condannando quest'ultimo: a) al risarcimento dei danni subiti dagli attori, liquidati in complessivi € 249.293,82 oltre rivalutazione ed interessi; b) alla refusione delle spese di lite sostenute dagli attori e liquidate in complessivi € 12.822,31 oltre accessori di legge; c) al rimborso integrale delle spese di c.t.u. poste in via provvisoria a carico degli attori nella misura già liquidata;
- che avverso l'anzidetta sentenza e per la riforma integrale della stessa, proponeva appello, con atto di citazione notificato in data 20.05.2015, il Comune di Amandola, chiedendo alla Corte adita: nel merito, in accoglimento del proposto appello e conseguente totale riforma dell'impugnata sentenza nonché previa sospensione cautelare ex art. 283 c.p.c. della esecutorietà della sentenza di primo grado, di dichiarare il difetto di giurisdizione della Autorità Giurisdizionale Ordinaria in favore del Giudice Amministrativo, in subordine di dichiarare la domanda attorea inammissibile, per intervenuta prescrizione del presunto

diritto al risarcimento del danno e per difetto di legittimazione passiva in capo al Comune di Amandola, e, comunque, infondata in fatto e diritto nonché carente dei presupposti, anche probatori, dell'an e del quantum;

- che gli appellati generalizzati nel documento allegato si costituivano a mezzo dell'Avv. Fabrizio Cesetti eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. nonché l'inammissibilità ex art. 345 comma 3° c.p.c. dei documenti prodotti con l'atto di appello e chiedendo il rigetto integrale dell'impugnativa con conferma della sentenza di primo grado e vittoria delle spese del grado di giudizio;
- che con ordinanza resa in data 09.03.2016 la Corte adita, in diversa composizione, sospendeva la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, ritenendo necessario un approfondito esame della riproposta eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, fissando al 15.02.2017 l'udienza di precisazione delle conclusioni che, a seguito di rinvii, perveniva alla data del 19.02.2020 ove, avutasi la precisazione delle conclusioni e la richiesta, da parte del legale del Comune di Amandola, di autorizzazione alla ricostruzione del fascicolo di parte di primo grado, cui si opponeva il difensore degli appellati, la causa, con il consenso delle parti, veniva introitata a decisione senza termini;
- che con la Sentenza n. 710/2020 pubblicata il 16.07.2020 R.G. n. 678/2015, la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Amandola nei confronti dei soggetti generalizzati nel documento allegato, avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 480/2014, emessa in data 03.06.2014, pubblicata il 04.06.2014, rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava la richiamata sentenza n. 480/2014 del Tribunale di Ascoli Piceno, e condannava l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese di lite del secondo grado di giudizio, che venivano liquidate in complessivi € 8.000,00 di cui € 2.500,00 per fase di studio; € 1.500,00 per la fase introduttiva ed € 4.000,00 per la fase decisionale oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali, I.v.a. e C.a.p., come per legge;
- che in data 18.03.2021 i soggetti generalizzati nel documento allegato notificavano al Comune di Amandola atto di precetto per il pagamento della somma complessiva di euro 377.217,30, oltre gli ulteriori interessi legali di mora sulla somma di Euro 289.180,83 dalla data del 01 febbraio 2020 fino al saldo effettivo, le imposte di registro della sentenza n. 480/2014 del Tribunale di Ascoli Piceno e della sentenza n. 710/2020 della Corte di Appello di Ancona, il rimborso della spesa della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del giudizio avanti il Tribunale di Ascoli Piceno, il costo di notifica dell'atto di precetto, per un importo complessivo di circa 389.000 euro;

CONSIDERATO che tra le parti in causa sono intervenuti colloqui ed incontri al fine di risolvere bonariamente la controversia in oggetto, mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo, nei termini di seguito specificati:

- il Comune di Amandola, in persona del Sindaco p.t., si impegna a versare ai sig.ri generalizzati nel documento allegato la somma omnicomprendiva di Euro 310.000,00 (Euro trecentodiecimila/00) a saldo e stralcio dell'intero credito vantato dagli stessi;
- il pagamento della complessiva somma di euro 310.000,00 verrà effettuato con la seguente tempistica: Euro 310.000,00 (euro trecentodiecimila) entro e non oltre la data del 30 giugno 2021;
- con la sottoscrizione dell'accordo bonario di conciliazione e l'avvenuto pagamento della somma di euro 310.000,00 nei termini sopra indicati, i soggetti generalizzati nel documento allegato si impegnano a non mettere in esecuzione le sentenze come sopra specificate, ritenendosi interamente soddisfatti nei confronti del Comune di Amandola;
- le spese, compensi ed anticipazioni legali di tutti i giudizi richiamati restano tra le parti integralmente compensate, ad eccezione delle somme a titolo di imposte di registro, dovute con riguardo alla sentenza n. 480/2014 del Tribunale di Ascoli Piceno e della sentenza n. 710/2020 della Corte di Appello di Ancona, le quali dovranno essere corrisposte dal Comune di Amandola a semplice richiesta e, comunque, con esclusione di ogni rivalsa nei confronti dei soggetti generalizzati nel documento allegato, rimanendo le stesse a esclusivo e completo carico del Comune in considerazione della propria soccombenza in entrambi i gradi di giudizio;

CONSIDERATO che la scelta, da parte di un Ente Pubblico, di accedere ad un accordo conciliativo di riduzione delle pretese deve essere riconducibile ai canoni della razionalità, della logica, della convenienza e della correttezza gestionale, in modo da risultare in perfetta sintonia non solo con l'interesse primario tutelato dall'Amministrazione, ma anche con quelli secondari emergenti *ictu oculi* nella specifica situazione presa in considerazione in sede conciliativa;

REPUTATO che, nel caso di specie, l'accordo sia assolutamente rispondente ai principi sopra richiamati;

VISTO lo schema di accordo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A), e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

RILEVATO che l'accordo ha ad oggetto diritti integralmente disponibili e che le parti ne hanno la piena capacità di disporre ai sensi dell'art. 1966 del codice civile;

CONSIDERATO che lo schema di accordo di cui all'allegato A) prevede, tra l'altro, che siano corrisposte dal Comune di Amandola le somme a titolo di imposta di registro, dovute con riguardo alla sentenza n. 480/2014 del Tribunale di Ascoli Piceno e della sentenza n. 710/2020 della Corte di Appello di Ancona;

DATO ATTO che l'Ente ha già provveduto al pagamento dell'imposta di registro relativa alla Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 480/2014 e che la somma di euro 200,00 dovuta per la registrazione della Sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 710/2020 trova copertura al codice di bilancio macroaggregato 1.03-1.02 (prenotazione di impegno n. 3/2021);

VISTO l'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'Ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio e il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento dell'ente, relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

RITENUTO necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, in considerazione degli

elementi costitutivi sopra indicati, per un importo complessivo di €. 310.000,00 così distinto:

Descrizione del debito		Importo riferito a spese di investimento	Importo riferito a spese correnti
A	Sentenze esecutive		€. 310.000,00
B	Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di <u>istituzioni</u> , nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 e il disavanzo derivi da fatti di gestione		
C	Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal <u>codice civile</u> o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali		
D	<u>Procedure</u> espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità		
E	Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di <u>cui ai commi</u> 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza		
TOTALE			€. 310.000,00

e di adottare, conseguentemente, le misure necessarie al loro ripiano;

RICHIAMATO l'articolo 193 del d.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che trattandosi di sentenze esecutive, non sussiste in capo al Consiglio comunale alcun margine di apprezzamento il quale con deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte dei Conti Sicilia-Sez. riunite in sede

consultiva – delibera n.2/2005 del 23/02/2005); che la Corte dei Conti Sicilia-sez.controllo-parere del 25/10/2006 ha avuto modo di precisare che, al fine di evitare maggiori danni da interessi e ulteriori oneri a carico dell'Ente **“.... il riconoscimento non potrebbe mancare, trattandosi di debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva ...”** e, anche **“... qualora il Consiglio dovesse negare il riconoscimento del debito, il pagamento non per questo può essere evitato, in quanto il creditore potrebbe ottenere comunque il pagamento, con l'esperimento dell'azione esecutiva e i conseguenti, certi, maggiori oneri a carico dell'Ente”** che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle situazioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico e di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (Cassazione civ. sez. I 16/06/2000 nr. 8223);

DATO ATTO che il Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2020 presenta un avanzo di amministrazione di € 4.785.171,75, di cui € 450.287,15 per fondo contenzioso su parte accantonata;

VERIFICATO che il finanziamento dei debiti fuori bilancio può avvenire:

- mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, ai sensi dell'art. 187, comma 2, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000, nei limiti fissati dal comma 3-*bis*;
- mediante utilizzo per l'anno in corso e per i due successivi, a mente dell'articolo 193, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000:
 - a) di tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione dei mutui e delle entrate aventi specifica destinazione, ivi comprese quelle derivanti dall'aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali disposta entro il 30 settembre in sede di riequilibrio;
 - b) dei proventi delle alienazioni, limitatamente ai debiti fuori bilancio riconducibili a spese di investimento;
- mediante assunzione di mutui, qualora il finanziamento non possa avvenire nei modi sopra indicati e venga dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse, limitatamente a:
 - a) debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento;

- b) debiti fuori bilancio riferiti a spese correnti solo se maturati anteriormente all'8/11/2001;

ACCERTATO che l'Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, come attestato dalla relativa tabella allegata al Rendiconto della Gestione dell'Esercizio 2020;

RICHIAMATO l'art. 175 D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede ai commi 1 e 2 che il Bilancio di Previsione può subire variazioni in termini di competenza e di cassa sia nella parte Entrata che nella parte Spesa per ciascuno degli esercizi considerati con Deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro 30/11 di ciascun anno;

RILEVATO altresì che in questa sede si rende necessario procedere anche alla variazione di cassa 2021;

PRESO ATTO delle risorse patrimoniali e finanziarie nonché dell'andamento della gestione corrente, dalla quale si rileva la possibilità di ripianare il debito fuori bilancio con l'applicazione di parte della quota accantonata dell'avanzo di amministrazione 2020, per un importo di euro 310.000,00 come di seguito riportato:

PIANO DI FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

N.	Descrizione	Anno 2021	Anno	Anno
1	Avanzo di amministrazione parte accantonata fondo contenzioso.	€. 310.000,00	_____	_____
TOTALE		€. 310.000,00	_____	_____

DATO ATTO altresì che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 3-bis, del d.Lgs. n. 267/2000, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione in sede di riequilibrio è consentito anche se l'ente fa ricorso ad anticipazione di tesoreria oppure all'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITO agli atti il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000 in data _____;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Tutto ciò premesso, si propone di deliberare quanto segue

PROPOSTA

- 1. DI DICHIARARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto;
- 2. DI RICONOSCERE**, ai sensi dell'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità dei debiti fuori bilancio per un importo complessivo di €. 310.000,00 sinteticamente riassunto nel seguente prospetto:

Descrizione del debito		Importo riferito a spese di investimento	Importo riferito a spese correnti
A	Sentenze esecutive		€ 310.000,00
B	Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di <u>istituzioni</u> , nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 e il disavanzo derivi da fatti di gestione		
C	Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal <u>codice civile</u> o da norme speciali, di società di capitali		

	costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali		
D	<u>Procedure</u> espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità		
E	Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza		
TOTALE			€ 310.000,00

3. DI APPROVARE lo schema di atto conciliativo tra il Comune di Amandola e i sig.ri ivi generalizzati, nel testo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale, autorizzando il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione dello stesso;

4. DI DARE ATTO che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;

5. DI PROVVEDERE al finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui al punto 2, per l'importo complessivo di €. 310.000,00 come di seguito indicato:

PIANO DI FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

N.	Descrizione	Esercizio in corso	1° anno successivo	2° anno successivo
1	Avanzo di amministrazione parte accantonata fondo contenzioso.	€. 310.000,00		
TOTALE		€. 310.000,00		

6. DI APPORTARE, conseguentemente a quanto disposto al punto precedente, la variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 per l'esercizio in corso 2021, come da allegato;

7. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di €. 310.000,00, a carico del bilancio dell'esercizio in corso, a favore dei creditori di cui agli allegati prospetti e di imputare la spesa come di seguito specificato:

Codice	Descrizione	Esercizio in corso	1° esercizio successivo	2° esercizio successivo
01.03-1.10.05 04.0 01	Debiti fuori bilancio	€. 310.000,00		
TOTALE		€. 310.000,00		

8. **DI DARE ATTO** che la liquidazione della spesa avverrà ad intervenuta esecutività della presente deliberazione;
9. **DI DARE ATTO** che con il presente provvedimento non sono utilizzate entrate aventi destinazione vincolata per legge;
10. **DI DARE ATTO** che la somma di euro 200,00 dovuta a titolo di imposta di registrazione della Sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 710/2020 trova copertura al codice di bilancio macroaggregato 1.03-1.02 (prenotazione di impegno n. 3/2021);
11. **DI DARE ATTO** che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
12. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento ai responsabili del procedimento per l'immediata liquidazione delle spese;
13. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002;

14. DI RENDERE, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267 del 2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATO il sopra riportato documento istruttorio;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49, comma 1° e 147 -bis del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dello statuto comunale;

UDITO il Sindaco che afferma che, probabilmente, i consiglieri di minoranza si sono voluti tenere fuori dal riconoscimento del debito fuori bilancio oggetto della presente deliberazione proprio perché hanno paura di presunte incompatibilità e hanno sostenuto amministrazioni che hanno causato tale debito. Infatti a dieci giorni dal suo insediamento, a giugno del 2014, ha ricevuto una sentenza con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno accoglieva la domanda proposta da due cittadini nei confronti del Comune di Amandola, condannando quest'ultimo al risarcimento di oltre € 249.000 oltre rivalutazione, interessi, refusione delle spese di lite sostenute dai cittadini e rimborso delle spese di c.t.u. pari a circa € 390.000. Di conseguenza ha, doverosamente, promosso appello, ritenendolo importante perché nello studio dei documenti ci si è accorti che il Giudice aveva scelto di non danneggiare i due cittadini perché il Comune, pur avendo la documentazione per vincere, non l'ha prodotta nei tempi giusti e comunque prima della chiusura delle indagini ma solo nell'agosto 2010. La Corte D'Appello poi ha dato ragione al Tribunale di Ascoli Piceno nella sostanza affermando: "Ma cosa cercate voi che avevate la documentazione per difendervi e non vi siete difesi?" Gravissimo che vi era un documento, nel caso specifico della Regione Marche, che dimostrava che il Comune poteva essere esente da responsabilità ed il Comune stesso non se ne è avvalso e non ha neanche dimostrato i motivi che gli hanno impedito di avvalersene nei tempi giusti e cioè prima della chiusura delle indagini. I due cittadini, in data 18.03.2021, hanno notificato al Comune di Amandola un atto di precetto per il pagamento della somma di circa € 390.000 fra interessi legali di

mora sulla somma iniziale, imposte di registro e via di seguito. Successivamente poi hanno inteso trovare una soluzione in via bonaria quindi riconoscendo un debito fuori bilancio di € 310.000 che farà risparmiare al Comune circa € 80.000. I consiglieri di minoranza, anziché permettere i lavori del Consiglio per giungere a tale consistente risparmio, stanno ostacolando senza motivo la chiusura bonaria della triste vicenda. La somma accantonata inizialmente era ben maggiore perché inizialmente si temeva un rifiuto a transare da parte dei cittadini interessati.

Il Sindaco a questo punto fa anche presente che il riconoscimento non potrebbe mancare, trattandosi di debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, anche qualora il Consiglio negasse il riconoscimento del debito, il pagamento non per questo può essere evitato, in quanto il creditore potrebbe ottenere comunque il pagamento, con l'esperimento dell'azione esecutiva e i conseguenti, certi, maggiori oneri a carico dell'Ente.

UDITO il Vice Sindaco Pochini che sottolinea che si chiude un altro debito ereditato dal passato grazie al lavoro della maggioranza. Il comportamento dei consiglieri di minoranza non si giustifica perché sottrarsi alla discussione significa evitare ogni forma di democrazia: la maggioranza in questo modo non può neanche accogliere i suggerimenti della minoranza che evita in qualsiasi modo di collaborare. Non possiamo ignorare la democrazia e la minoranza dovrebbe fare mea culpa. I cittadini stanno comprendendo quanto lavoro è stato fatto da parte della maggioranza anche per risanare l'enorme debito lasciato dalla precedente amministrazione.

UDITO il Sindaco che da atto del parere positivo del Revisore dei Conti, lo stesso ha mosso una perplessità perché l'onere di registrazione della Sentenza, di soli 200€, gli appariva basso, ma è quanto risulta dal sito istituzionale della Corte D'Appello, verificabile da chiunque. Inoltre il Sindaco chiede espressamente che tutti gli atti insieme alla relativa sentenza e la documentazione prodotta vengano inviati alla Corte dei Conti per una Sua ampia valutazione anche nei confronti di chi poteva ma nulla ha fatto nella sostanza per salvare Amandola da quest'ulteriore debito fuori bilancio.

Si pone a votazione la presente delibera:

Con la seguente votazione, essendo presenti otto consiglieri quali Marinangeli, Pochini, Rafaiani, Tassi, Palmieri, Fiocchi, Annessi e Mariani:

Unanimità

D E L I B E R A

DI CONSIDERARE tutto quanto in premessa e i documenti istruttori in allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.);

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità dei debiti fuori bilancio per un importo complessivo di €. 310.000,00 sinteticamente riassunto nel seguente prospetto:

Descrizione del debito		Importo riferito a spese di investimento	Importo riferito a spese correnti
A	Sentenze esecutive		€ 310.000,00
B	Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di <u>istituzioni</u> , nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 e il disavanzo derivi da fatti di gestione		
C	Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal <u>codice civile</u> o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali		
D	<u>Procedure</u> espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità		
E	Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di <u>cui ai commi</u> 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza		
TOTALE			€ 310.000,00

DI APPROVARE lo schema di atto conciliativo tra il Comune di Amandola e i sig.ri ivi generalizzati, nel testo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale, autorizzando il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione dello stesso;

DI DARE ATTO che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;

DI PROVVEDERE al finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui al punto 2, per l'importo complessivo di €. 310.000,00 come di seguito indicato:

PIANO DI FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

N.	Descrizione	Esercizio in corso	1° anno successivo	2° anno successivo
1	Avanzo di amministrazione parte accantonata fondo contenzioso.	€. 310.000,00		
TOTALE		€. 310.000,00		

DI APPORTARE, conseguentemente a quanto disposto al punto precedente, la variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 per l'esercizio in corso 2021, come da allegato;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 310.000,00, a carico del bilancio dell'esercizio in corso, a favore dei creditori di cui agli allegati prospetti e di imputare la spesa come di seguito specificato:

Codice	Descrizione	Esercizio in corso	1° esercizio successivo	2° esercizio successivo
01.03-1.10.05.04.0 01	Debiti fuori bilancio	€. 310.000,00		

TOTALE	€.		
	310.000,00		

DI DARE ATTO che la liquidazione della spesa avverrà ad intervenuta esecutività della presente deliberazione;

DI DARE ATTO che con il presente provvedimento non sono utilizzate entrate aventi destinazione vincolata per legge;

DI DARE ATTO che la somma di euro 200,00 dovuta a titolo di imposta di registrazione della Sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 710/2020 trova copertura al codice di bilancio macroaggregato 1.03-1.02 (prenotazione di impegno n. 3/2021);

DI DARE ATTO che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai responsabili del procedimento per l'immediata liquidazione delle spese;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002;

Con la seguente votazione, essendo presenti otto consiglieri quali Marinangeli, Pochini, Rafaiani, Tassi, Palmieri, Fiocchi, Annessi e Mariani:

Unanimità:

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.L.vo 18/8/2000 n. 267.

Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri e visti ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147-bis, comma 1', del D.Lgs n° 267/00

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa".

Amandola, li 11-06-21

Il Responsabile del servizio interessato
MARINANGELI ADOLFO

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE con attestazione della copertura finanziaria:

- ☐ Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Imp.	Imp.

- ☐ Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Iacc.

- ☐ Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa

Amandola, li 11-06-21

Il Responsabile del servizio interessato
CONTI CINZIA

Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto.

Il Sindaco
MARINANGELI ADOLFO

IL SEGRETARIO COMUNALE
NERLA GIULIANA

-
=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Amandola, li 06-07-21

Si certifica che il presente atto, ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale il 06-07-21 per quindici giorni consecutivi.

Amandola, li 06-07-21

**IL SEGRETARIO COMUNALE
NERLA GIULIANA**

-
=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 16-07-2021

Amandola, li 06-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
NERLA GIULIANA